

ALLEGATO " A" AL N. 38761 DI FASCICOLO

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE CIRKO VERTIGO
IMPRESA SOCIALE - CULTURALE E CREATIVA"**

Capo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "**Fondazione CIRKO VERTIGO IMPRESA SOCIALE - CULTURALE E CREATIVA**", siglabile "**Fondazione CIRKO VERTIGO IS-ICC**", senza vincoli di rappresentazione grafica, quale diretta emanazione dell'associazione Cirko Vertigo.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 et 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La denominazione della "**Fondazione CIRKO VERTIGO IMPRESA SOCIALE - CULTURALE E CREATIVA**", in forma abbreviata "**Fondazione CIRKO VERTIGO IS ICC**", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Art. 2

Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata in Mondovì (CN). Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

Finalità e Attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di impresa di interesse generale di cui infra, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Più precisamente, la Fondazione, quale impresa culturale e creativa ai sensi della Legge 206/2023, svolge in via esclusiva o prevalente attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali attraverso la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale nell'ambito dell'arte ed in particolare delle arti performative, dello spettacolo e del circo contemporaneo.

La Fondazione, per il perseguimento delle finalità sopra elencate, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d'impresa di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale (lett. i);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

d) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f).

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei volontari, siano essi fondatori partecipanti e terzi.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4

Attività operative, strumentali e diverse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può porre in essere ogni attività ritenuta utile ed opportuna, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- a) svolgere attività di formazione professionale, accademica, di aggiornamento e perfezionamento professionale, sia in maniera diretta sia in collaborazione, accreditamento e convenzione con Pubbliche Amministrazioni ed Enti Privati;
- b) svolgere corsi, convegni, seminari ed attività didattiche, direttamente o indirettamente;
- c) produrre direttamente o in co-produzione, distribuire e ospitare spettacoli nell'ambito delle arti performative contemporanee;
- d) partecipare, in modo non prevalente rispetto al proprio scopo, ad enti privati e pubblici, lucrativi e non lucrativi, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione medesima, con facoltà di procedere anche alla relativa costituzione;
- e) svolgere attività di ricerca, di studio, eseguire pubblicazioni anche periodiche, a mezzo della carta stampata ed anche su supporti audio visivi, con esclusione della stampa di quotidiani, il tutto nelle forme e nei limiti posti dalle leggi vigenti in materia e nei settori di interesse della Fondazione;
- f) promuovere e gestire iniziative editoriali, anche telematiche, purché siano volte alla promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo in qualsiasi formato e diffuse attraverso qualsiasi canale (internet, tv, radio, edicole, librerie, ecc.) -nonché produrre e fornire contenuti informativi e di comunicazione a terzi sui temi riguardanti le proprie finalità;
- g) promuovere raccolte pubbliche di fondi per la realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale;
- h) effettuare attività di beneficenza indiretta tramite l'erogazione di concessioni

in denaro provenienti dal patrimonio della Fondazione o da donazioni appositamente ricevute, a favore di enti senza scopo di lucro e del terzo settore, per la realizzazione diretta di progetti e di attività di interesse generale;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale;

j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, inclusi: l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione, la rinuncia di diritti reali immobiliari, l'assunzione di finanziamenti per l'esecuzione delle operazioni deliberate, gli atti di gestione e di amministrazione dei beni della Fondazione, compresi quelli iscritti in pubblici registri, l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione.

k) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse; tali attività, debitamente individuata dal Consiglio di Amministrazione, devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 2, comma 3 D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti o da soggetti Terzi;
- b) dagli ulteriori contributi, erogazioni, da eredità, legati, donazioni, contributi ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'ultimo punto del precedente articolo;
- b) da eventuali donazioni, liberalità, lasciti testamentari, erogazioni, contributi, da chiunque provenienti che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fonda-

tori o da altri soggetti;

e) dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e diverse in quanto accessorie, strumentali e connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle diverse ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Comitato dei Garanti assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

Capo II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori detti anche Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Successivi detti anche Partecipanti.

Art. 9

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori quelli risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione.

Nel caso in cui gli Enti Fondatori deliberino di procedere a proprie fusioni, scissioni, trasformazioni o aggregazioni ovvero comunque deliberino il proprio scioglimento, i medesimi dovranno nominare i soggetti che eserciteranno le prerogative spettanti ai Fondatori previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Comitato dei Garanti, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Comitato dei Garanti medesimo.

Art. 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione

alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Art. 11

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Comitato dei Garanti procede all'esclusione dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione a quella dei Partecipanti. L'esclusione di Fondatori e di Partecipanti può avvenire per grave e reiterato inadempimento agli obblighi ed ai doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- c. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per

i seguenti motivi:

- a. trasformazione, fusione, e scissione;
- b. trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c. ricorso al mercato di capitale di rischio;
- d. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e. apertura di procedure di liquidazione;
- f. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Promotori non possono in alcun modo essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 13

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato dei Garanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

E' ufficio della Fondazione il Segretario Generale o Direttore Generale. La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria organizzazione amministrativa volta all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3, d.lgs. 112/2017, non possono essere nominati membri dei suddetti organi e, se nominati, decadono dal loro ufficio

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la normativa vigente.

Art. 14

Il Comitato dei Garanti

Sono membri di diritto del Comitato dei Garanti i Fondatori Promotori e i Fondatori.

Può essere escluso il membro del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive.

Il Comitato dei Garanti verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:

- a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- b. stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- c. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente, stabilendone il numero;
- d. nominare l'Organo di Controllo;
- e. esprimere un parere sul bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f. deliberare eventuali modifiche statutarie;
- g. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

- h. deliberare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente;
- i. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Comitato dei Garanti è presieduto a rotazione da uno dei propri componenti e convocato dal medesimo soggetto di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, ma non può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione. La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Comitato dei Garanti. Il Comitato si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e le operazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione. Le riunioni del Comitato possono tenersi per video o audio conferen-

za, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima. Le deliberazioni constano da verbale steso su apposito libro.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici membri ed è nominato dal Comitato dei Garanti che, in sede di nomina, ne determina il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, e comunque fino a che non siano nominati i successori. Tutti i membri possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere

tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione medesima. In particolare provvede a:

- 1) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Comitato dei Garanti, in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
- 2) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio preventivo annuale ed alla relazione accompagnatoria e finanziaria ed al bilancio sociale acquisito il parere del Comitato dei Garanti;
- 3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 4) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 5) istituire Comitati tecnico-scientifici ed Unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche o progettuali, al fine della loro attuazione; all'atto della istituzione il Consiglio stabilisce numero di componenti, funzioni, poteri, procedure, strutture di raccordo di detti Comitati e Unità di progetto con il Consiglio medesimo e le articolazioni funzionali ed amministrative della Fondazione;
- 6) istituire la cabina di regia delle Unità di progetto, individuandone il soggetto Coordinatore;
- 7) approvare e modificare il regolamento eventuale della Fondazione;

- 8) nominare ove opportuno il Direttore Generale scegliendolo anche tra esterni al Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- 9) attivare sezioni territoriali della Fondazione in relazione ad attività decentrate sia in territorio nazionale che all'estero;
- 10) eventualmente delegare ad un proprio membro la funzione di Tesoriere;
- 11) esaminare e proporre le eventuali opzioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte in adunanza collegiale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto da trasmettere senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare un Segretario della riunione estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza. L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

c) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi del Consiglio che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Competerà ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato.

Il Comitato dei Garanti potrà stabilire un compenso a beneficio dei Consiglieri all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 16

Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.

Il Presidente è nominato dal Comitato dei Garanti contestualmente all'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza, il Presidente può essere rieletto.

Non possono assumere la presidenza della Fondazione rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla attuazione delle sue deliberazioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente.

Art. 17

Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra persone significativamente qualificate nel settore di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto, il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere svolte

adeguatamente.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore provvede a:

- a) predisporre in fase di istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre le bozze del bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
- d) esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore può essere corrisposto un emolumento anche in conformità allo status di lavoratore dipendente.

Tale emolumento è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Organo di Controllo

L'Assemblea del Comitato dei Garanti elegge un Organo di controllo, anche monocratico, scelti e scelto tra soggetti estranei alla Fondazione.

L'organo di controllo anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 10 del D.lgs. 112/2017 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le di-

sposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea del Comitato dei Garanti all'atto della nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

Art. 19

Revisione Legale dei Conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea del Comitato dei Garanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale. In presenza di iscrizione al registro dei revisori legali la funzione di revisore legale può essere svolta anche

dall'Organo di Controllo monocratico.

**CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO -
VOLONTARI E LAVORATORI - SCIOGLIMENTO**

Art. 20

**Esercizio finanziario, Bilancio Economico
e Bilancio Sociale**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il successivo deposito al Registro delle Imprese nei termini di legge.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 112/2017.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fi-

ni dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 21

Volontari ed attivisti

In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, ed in coerenza con le finalità della fondazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

In conformità all' art. 13, comma 2, D.Lgs. 112/2017, il numero di volontari impiegati non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse

generale previste dalla nostra associazione, per il tramite dell'associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei limiti di legge e il consiglio d'amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra indicato sulla natura dei volontari, la fondazione

può avvalersi anche di attivisti non inquadrabili come volontari continuativi, che condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale della fondazione e che contribuiscono alla loro realizzazione impegnandosi a svolgere in prima persona attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della fondazione.

Art. 22

Coinvolgimento dei lavoratori

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Fondazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione di un apposito Rendiconto Informativo redatto ogni anno entro il mese di giugno dell'anno successivo e messo a disposizione di chiunque abbia interesse, presso la sede della Fondazione e sul sito internet della stessa.

I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indirizzandole al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio di Amministra-

zione ed essere dallo stesso valutate.

Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 11 comma 1 e 2, D.Lgs. 112/2017, la Fondazione deve quindi adottare un idoneo regolamento al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività della Fondazione.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni Fondazione, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a), D.Lgs. 112/2017, i lavoratori partecipano all'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi all'ordine del giorno questioni incidenti direttamente od indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla Fondazione;

b) organizzazione di incontri periodici, con cadenza almeno annuale, tra il rappresentante dei lavoratori e un Consigliere di Amministrazione, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi. Durante detti incontri saranno analizzati anche gli esiti dei sondaggi periodici svolti, con cadenza almeno annuale, da parte di tutti i lavoratori e volti a comprendere la verifica del gradimento delle condizioni di lavoro nonché a raccogliere eventuali proposte.

Di tali incontri viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede della Fondazione in apposito libro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione discute, ove ritenuto opportuno, in sede di Consiglio di Amministrazione.

Gli utenti della Società partecipano e sono coinvolti nelle decisioni della Società tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione inviando presso apposito canale telematico ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

In ogni caso, come previsto dall'art. 13, D.Lgs. 112/2017, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro la Società dà atto nel proprio bilancio sociale.

Art. 23

Scioglimento ed Estinzione

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Comitato dei Garanti convocato con specifico ordine del giorno, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 112/2017, acquisito

il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti ai fondatori, agli amministratori e dipendenti della stessa.

CAPO IV - RINVIO

Art. 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 s.m.i. e, in subordine, del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. e del Codice Civile in quanto compatibili.

Visto per inserzione e deposito

Torino, lì 11 dicembre 2024

Paolo Alessandro STRATTA

Andrea BONGIORNO

Marco Vittorio MINAZIO

ANDREA GANELLI